

COMUNE DI DONATO
(Provincia di Biella)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 in data 10 Luglio 2015

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE PER L'ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici**, addì **dieci** del mese di **luglio** alle ore **21,00**, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione ed in seduta pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

| | | | Presenti | Assenti |
|----|----------------------------|-------------|----------|---------|
| 1 | DUOCCIO Desirèe | Sindaco | Sì | |
| 2 | BONINO Paolo | Consigliere | Sì | |
| 3 | POGLIO Ennio | Consigliere | Sì | |
| 4 | LEGGERO Matteo | Consigliere | Sì | |
| 5 | MEDA Roberto | Consigliere | Sì | |
| 6 | BOTALLA BATTISTINA Valter | Consigliere | Sì | |
| 7 | DI GIACINTO Maria Cristina | Consigliere | Sì | |
| 8 | DI GIACINTO Dino | Consigliere | | Sì |
| 9 | CHIAVERINA Clara | Consigliere | Sì | |
| 10 | GUIDETTI Davide | Consigliere | | Sì |
| 11 | FANTINO Mara | Consigliere | Sì | |
| | | Totale | 9 | 2 |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DUOCCIO Desirèe, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015

ESPRESSIONE DEI PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL T.U. n. 267/2000 IN ORIGINALE FIRMATI

REGOLARITÀ TECNICA: Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROLA Clara

REGOLARITÀ CONTABILE: Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PROLA Clara

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di C.C. del 22 luglio 2014 n. 22, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2014;

VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è stato previsto, con disposizione applicabile anche nel 2015, in forza della proroga introdotta dalla L. 190/2014, che nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i limiti stabiliti nel

primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

| | |
|--|--|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale | Esclusi dall'IMU |
| Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 4,5 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili | 8,10 per mille |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | 8,10 per mille, di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato |

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2015, che sono i seguenti:

| Servizi indivisibili | Costi |
|---|-------------|
| Illuminazione pubblica | € 26.000,00 |
| Cura del verde pubblico | € 7.250,00 |
| Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) | € 79.130,00 |
| Sgombero neve | € 13.700,00 |
| Servizi di polizia locale | € 7.000,00 |
| Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio | € 2.500,00 |
| Anagrafe | € 10.000,00 |

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, essendo legata l'applicazione della TASI in primo luogo all'esigenza per il Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell'esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2015 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI venga applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in

quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri immobili;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche nell'IMU nello scrivente Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

| | |
|--|----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale | 2 per mille |
| Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 2 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati | 1 per mille |
| Aliquota per le aree edificabili | zero per mille |

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 190/2014 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2015 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che tale disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie

prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2015, di cui si allega il [Prospetto Economico-Finanziario](#), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015.

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie di tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che:
 - il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune.

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;

- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;
- è possibile allo stesso modo creare, preso atto dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici;

La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;

- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana*

amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie:

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

| | | |
|-------------|---------|-------------|
| IMU | Acconto | 16 giugno |
| | Saldo | 16 dicembre |
| TASI | Acconto | 16 giugno |
| | Saldo | 16 dicembre |
| TARI | Acconto | 31 luglio |
| | Saldo | 30 novembre |

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione consiliare n. 14 del 10.7.2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

a) Imposta municipale propria (IMU)

| | |
|--|--|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale | Esclusi dall'IMU |
| Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 4,5 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili | 8,10 per mille |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | 8,10 per mille, di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato |

a 1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

a 2. di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi.

b) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

| | |
|--|----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale | 2 per mille |
| Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 2 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati | 1 per mille |
| Aliquota per le aree edificabili | zero per mille |

b 1. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TASI:

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

b 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

b 3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 46,04 per cento.

c) Tassa sui rifiuti (TARI)

c 1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2015, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

c 2. di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE

Unità immobiliari condotte da soggetti residenti

| NCF | PF | PV |
|------------|-----------|-----------|
| 1 | 0,18350 | 76,57986 |
| 2 | 0,21387 | 137,78860 |
| 3 | 0,23570 | 172,23570 |
| 4 | 0,25317 | 223,90650 |
| 5 | 0,28373 | 249,74180 |
| 6 | 0,31363 | 287,05950 |

Unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi

| | PF | PV |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Tariffa a metro quadrato | 0,24000 | 1,45000 |

UTENZE NON DOMESTICHE

| CAT | ATTIVITA' PRODUTTIVA' | PF | PV |
|------------|--|-----------|-----------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,031363 | 0,315271 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,049190 | 0,491673 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,038742 | 0,390336 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,026443 | 0,266479 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 0,081790 | 0,820456 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,055962 | 0,562234 |
| 7 | Case di cura e di riposo | 0,061496 | 0,614779 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,069491 | 0,698101 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 0,035668 | 0,358808 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria | 0,068261 | 0,684589 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,093475 | 0,934554 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico) | 0,063956 | 0,638049 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,071336 | 0,711612 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,055962 | 0,562984 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,067031 | 0,669576 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 0,456306 | 2,977813 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 0,386199 | 2,238427 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form. | 0,146362 | 1,467513 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,160506 | 1,607133 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 0,642026 | 6,425532 |
| 21 | Discoteche, night club | 0,100854 | 1,009619 |

- c 3. di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti;
- c 4. di stabilire che, in attesa della denuncia da parte del contribuente delle superfici destinate a magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili, la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi fissata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
- c 5. di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
- c 6.** Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate:

| | | |
|-------------|---------|-------------|
| IMU | Acconto | 16 giugno |
| | Saldo | 16 dicembre |
| TASI | Acconto | 16 giugno |
| | Saldo | 16 dicembre |
| TARI | Acconto | 31 luglio |
| | Saldo | 30 novembre |

- di stabilire altresì che l'intero importo della TARI dovuta potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di luglio;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

IL PRESIDENTE
Desirèe DUOCCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido INGRASSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 276 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione:

sul sito informatico www.comune.donato.bi.it come previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
 all'Albo Pretorio come prescritto dall'art. 124, 1 comma, del D. Lgs. 267/2000;

del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 18 Luglio 2015.

Donato, li 18/7/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido INGRASSIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblica nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000.

Donato, li 29/7/2015 _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido INGRASSIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Donato, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE